informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 289 – 23 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **REDDITO D'IMPRESA**

TUTTO PRONTO PER TRASFORMARE L'ACE "INNOVATIVA" 2021 IN CREDITO D'IMPOSTA

RIFERIMENTI

- **Art. 19, commi da 2 a 7, DL n. 73/2021**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 17.9.2021**
- **Informativa SEAC 31.5.2021, n. 165**

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-bis" è contenuta la disciplina dell'ACE c.d. "innovativa" che prevede:

- *l'aumento al 15% della percentuale utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021;*
- *la possibilità di fruire dell'agevolazione (in via anticipata) sotto forma di credito d'imposta;*
- *la possibilità di cedere il predetto credito, in alternativa all'utilizzo in compensazione dello stesso.*

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha:

- *approvato il modello utilizzabile per comunicare la fruizione del citato credito d'imposta;*
- *definito le modalità di cessione dello stesso.*

In particolare, la comunicazione in esame può essere spedita all'Agenzia dal 20.11.2021 fino al 30.11.2022 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2022).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", l'art. 19, commi da 2 a 7, prevede il **rafforzamento dell'ACE** disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 550 a 552, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), con applicazione di un coefficiente maggiorato alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In particolare **per il 2021** ai fini della determinazione dell'ACE, alla **variazione in aumento del capitale proprio (incrementi - decrementi) rispetto a quello esistente** alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020**) è applicabile il **coefficiente maggiorato del 15%**.

Va evidenziato che gli **incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**, **ossia in generale dall'1.1.2021.** Inoltre la **variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di € 5 milioni**, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Inoltre, in luogo dell'ordinaria modalità di fruizione dell'agevolazione (deduzione dal reddito in dichiarazione dei redditi) è ora prevista la possibilità di **utilizzare** la stessa, quale **credito d'imposta**, **in compensazione nel mod. F24**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L' ACE "ordinaria" è usufruibile esclusivamente tramite una deduzione dal reddito complessivo netto in sede di dichiarazione dei redditi.

Per l'ACE "innovativa", oltre alla deduzione dal reddito, è possibile richiedere il riconoscimento della stessa **sotto forma di credito d'imposta**:

- determinato applicando al rendimento nozionale le **aliquote IRES / IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**;
- utilizzabile, **previa specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, dal giorno successivo a quello di:
  - **avvenuto versamento del conferimento in denaro**;
  - **rinuncia / compensazione di crediti**;
  - **delibera dell'assemblea di destinare**, in tutto o in parte, **a riserva l'utile di esercizio**.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

In caso di scelta per la fruizione dell'ACE "innovativa" nella forma di credito d'imposta lo stesso può essere:

- utilizzato in **compensazione** nel mod. F24, senza limiti di importo;
- **chiesto a rimborso**;
- **ceduto**, **con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti**. Il cessionario utilizza quanto ricevuto con le stesse modalità previste per il cedente e risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

NB

Il credito d'imposta:

- **non è produttivo di interessi**;
- **va indicato nel mod. REDDITI**;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

La scelta per l'utilizzo dell'ACE "innovativa" in forma di credito d'imposta richiede la presentazione di un'**apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono demandate ad un apposito Provvedimento della stessa Agenzia.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per fruire del credito d'imposta in esame il soggetto interessato deve presentare una "domanda" all'Agenzia delle Entrate utilizzando lo specifico modello approvato recentemente con il Provvedimento 17.9.2021 denominato "*Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE*". La domanda:

- va presentata esclusivamente in via telematica direttamente dal beneficiario / intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni fiscali. Entro 5 giorni dalla presentazione l'Agenzia rilascia una ricevuta di "presa in carico", ovvero di scarto con evidenza delle relative motivazioni;
- può essere **inviata a decorrere dal 20.11.2021** e fino "*alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020*", ossia fino al 30.11.2022;
- può essere presentata anche **cumulativamente per più incrementi di capitale proprio**. Nel caso in cui si verificassero **ulteriori successivi incrementi**, è possibile presentare nuove comunicazioni senza riportare gli incrementi già comunicati.

È comunque possibile:

- **rettificare una domanda già spedita**, inviando una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- **presentare la rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Nei **30 giorni successivi all'invio** della domanda l'Agenzia **comunica all'interessato il riconoscimento / diniego** dell'agevolazione in esame.

Nel caso in cui il credito d'imposta sia **superiore a € 150.000**, la fruizione dello stesso è subordinata all'esito favorevole delle c.d. "verifiche antimafia".

STRUTTURA DEL MODELLO

Nel modello della domanda, approvato con il citato Provvedimento 17.9.2021, sono richieste le seguenti informazioni.

<table>
<tr><td>"Beneficiario"</td><td>Va riportato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta.</td></tr>
<tr><td>"Rappresentante firmatario della comunicazione"</td><td>Va riportato il codice fiscale:
• della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice "1" nella casella "Codice carica";
• dell'eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il beneficiario è una persona fisica), riportando il codice "2" nella casella "Codice carica".</td></tr>
<tr><td>"Determinazione del credito d'imposta"</td><td>La Sezione in esame si compone dei seguenti campi:
• "Tipo Soggetto" da compilare solo da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche indicando uno dei seguenti codici:
<table>
<tr><th>Codice</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Soggetto che, al fine della determinazione del credito d'imposta, applica le aliquote IRPEF di cui all'art. 11, TUIR (tale codice interessa le società di persone e le srl trasparenti)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Soggetto che, al fine della determinazione del credito d'imposta, applica l'aliquota IRES del 24% di cui all'art. 77, TUIR</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Soggetto che, al fine della determinazione del credito d'imposta, applica l'aliquota IRES del 27,5% di cui all'art. 77, TUIR maggiorata dell'addizionale IRES di cui all'art. 1, comma 65, Legge n. 208/2015 (intermediari finanziari)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

"*Determinazione del credito d'imposta*"	• "*Data inizio periodo d'imposta* " e *"Data fine periodo d'imposta"* (riservati ai soggetti con **periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**) nei quali vanno indicate le date di inizio / fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Nel caso in cui la domanda sia inviata prima della data indicata nel campo "*Data fine periodo d'imposta*" e quest'ultima data venga modificata (a seguito, ad esempio, di un'operazione straordinaria) non va presentata una comunicazione rettificativa; • "*Variazione in aumento del capitale proprio*" nel quale indicare la variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di € 5 milioni); • "*Rendimento nozionale*" nel quale indicare il rendimento nozionale calcolato sulla base dell'art. 19, comma 2, DL n. 73/2021; • "*Credito d'imposta*" nel quale indicare il credito d'imposta spettante calcolato applicando all'importo indicato nel campo precedente le aliquote IRPEF / IRES in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.
"*Rinuncia e rettifica*"	Nel caso di **rinuncia totale** al credito d'imposta va barrata la casella "*rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle entrate ...*" indicando il numero di protocollo attribuito alla comunicazione da annullare. In tal caso il riquadro "*Determinazione del credito d'imposta*" e il quadro A non vanno compilati. In caso di **rettifica** di una domanda precedentemente inviata la stessa va compilata integralmente barrando la casella relativa alla rettifica ed indicando il numero di protocollo della comunicazione da modificare.
"*Sottoscrizione*"	Il richiedente / rappresentante firmatario deve apporre la firma riportando la data di sottoscrizione.
"*Impegno alla presentazione telematica*"	Il soggetto incaricato della trasmissione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

Nel modello è presente anche il quadro A "*Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia*", da compilare soltanto in presenza di un credito d'imposta **superiore a € 150.000**.

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Come precisato nel citato Provvedimento 17.9.2021 la comunicazione della cessione del credito d'imposta da parte del cedente può essere **presentata solo dal momento in cui il credito è utilizzabile**, mediante le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Al cessionario è richiesto di **accettare il credito** utilizzando le predette funzionalità. Avvenuta l'accettazione, il cessionario utilizza in compensazione il credito con le stesse modalità previste per il cedente. Alternativamente all'utilizzo diretto, il cessionario può **ulteriormente cedere** il credito ad altri soggetti.

RESPONSABILITÀ CESSIONARI

Come disposto dal comma 6 del citato art. 19 i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare / in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ACE

(Art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

BENEFICIARIO

Codice fiscale

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale

Codice carica

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Tipo soggetto	Data inizio periodo d'imposta (giorno mese anno)	Data fine periodo d'imposta (giorno mese anno)	Variazione in aumento del capitale proprio	Rendimento nozionale
			,00	,00

Credito d'imposta

,00

RINUNCIA E RETTIFICA

IL BENEFICIARIO DICHIARA DI

☐ rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle entrate alla quale è stato attribuito il numero di protocollo sotto indicato

☐ rettificare la comunicazione presentata all'Agenzia delle entrate alla quale è stato attribuito il numero di protocollo sotto indicato

Numero protocollo di invio

–

SOTTOSCRIZIONE

Il beneficiario dichiara di aver compilato il quadro A

Data (giorno mese anno)

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale del soggetto incaricato

Riservato al soggetto incaricato

Data dell'impegno (giorno mese anno)

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE BENEFICIARIO

QUADRO A
Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Mod. n.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(da rendere qualora il credito sia di importo superiore a euro 150.000)

IL SOTTOSCRITTO

in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

☐ di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190

OPPURE

☐ ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011

FIRMA

ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

	Codice fiscale	Codice qualifica
A1	1	2
	Codice fiscale del familiare convivente 3	
A2	1	2
	3	
A3	1	2
	3	
A4	1	2
	3	
A5	1	2
	3	

RIPRODUZIONE VIETATA